

quenza non ha però assunto certamente delle proporzioni impressionanti.

Sulla questione però in quanto attiene all'importante servizio pubblico dell'assistenza farmaceutica alle popolazioni non ha tralasciato il Ministero di portare la sua speciale attenzione, e già con circolare dell'8 maggio 1921, al fine di ovviare alla lamentata chiusura, è stata segnalata ai prefetti la opportunità di secondare le istanze presentate dai proprietari delle farmacie uniche dei comuni rurali, per la concessione di un sussidio da parte dei comuni stessi, laddove tale concessione possa essere consigliata dalla accertata insufficienza del reddito dell'esercizio e dalla necessità di garantire localmente l'assistenza farmaceutica.

La classe interessata ha formulato voti perchè l'assegnazione del sussidio da parte dei comuni, che aveva carattere facoltativo, fosse resa obbligatoria mediante apposite disposizioni legislative, ma l'eventuale accoglimento di tali voti merita certamente uno studio speciale ed approfondito, in quanto verrebbe ad addurre un nuovo onere per i comuni, e per di più a quelli più piccoli, le cui limitate risorse rendono maggiormente disagiate le loro finanze.

D'altra parte si deve considerare che nell'intento di assicurare il servizio farmaceutico nei comuni rurali e nelle frazioni distaccate dei comuni anche non rurali, dove maggiore ne sia riconosciuto il bisogno, già provvede la disposizione di legge del 22 maggio 1913 mediante la istituzione di condotte farmaceutiche le quali possono essere rese anche obbligatorie. Ed il Ministero, anche allo scopo di ovviare agli inconvenienti che possono derivare dalla lamentata chiusura di farmacie, con circolare in data 14 dicembre 1920, dava disposizione ai prefetti perchè, dove il caso lo richieda, sia fatto luogo alla istituzione di farmacie condotte riservandosi, a favore di queste, la concessione di speciali sussidi a norma dell'articolo 21 della legge succitata.

PRESIDENTE. L'onorevole Buonocore ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUONOCORE. Prendo atto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno. Se altri colleghi si sono occupati della materia che forma oggetto della mia interrogazione, posso dire che anche io non richiamo oggi per la prima volta l'attenzione del Governo.

Dagli atti parlamentari risulta che il 14 dicembre 1921 mossi analoga interrogazione alla quale non ebbi una risposta esauriente,

come quella che or ora mi ha dato l'onorevole sottosegretario di Stato, al quale mi preme di dichiarare che non sono pochi i comuni e le frazioni di comuni in cui se funziona la condotta medica, non funziona la farmacia.

Prendo atto delle buone intenzioni del Governo, e confido che si possa esaminare la possibilità di un provvedimento legislativo in modo che l'assegnazione da parte dei comuni di una indennità fissa di residenza ai farmacisti rurali sia compresa tra le spese obbligatorie.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Merizzi, al presidente del Consiglio dei ministri, « per sapere quanto vi sia di vero nelle affermazioni di giornali ufficiosi che il Governo del Re ha emanato o emanerà un decreto-legge col quale:

a) senza necessità si fissa come termine dei lavori della Commissione di inchiesta sulle spese di guerra il 31 dicembre 1922, mentre questo termine è già nella legge di proroga;

b) si statuisce che la relazione dovrà essere presentata invece che al Parlamento al Governo. E per sapere quali ragioni, in caso affermativo, hanno indotto il Governo del Re, a violare la costituzione emanando un decreto-legge mentre siede il Parlamento, e a offendere l'essenza della sovranità del Parlamento, sottoponendo il controllo straordinario dallo stesso esercitato mediante la Commissione sull'opera del potere esecutivo durante la guerra, al beneplacito del potere esecutivo controllato ».

Non essendo presente l'onorevole interrogante, s'intende che vi abbia rinunziato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Repossi, al ministro dell'interno, « per sapere se la richiesta di un locale, regolarmente affittato, fatta da terze persone è motivo bastante perchè l'autorità di pubblica sicurezza proceda alla occupazione del locale stesso, o se non debba invece difendere il diritto di proprietà garantito dalle leggi vigenti dello Stato ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FINZI, sottosegretario di Stato per l'interno. È indubitabile che la interrogazione dell'onorevole Repossi è alquanto sibillina, perchè non porta circostanze nè di fatto, nè di luogo, nè di epoca.

In ogni modo il Ministero ha creduto opportuno, riferendosi al collegio elettorale dell'interrogante, di interpellare il prefetto della provincia di Milano, il quale ha